

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25806 Anno 2020

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: ALIFFI FRANCESCO

Data Udiienza: 17/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAIMONDI SALVATORE nato a SAN CATALDO il 13/09/1990

avverso il provvedimento del 22/01/2020 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA


udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, ha rigettato la richiesta di effettuare colloqui permanenti con la compagna, Bellomo Maria Ausilia, avanzata da Raimondi Salvatore, detenuto in forza di misura cautelare. A ragione della decisione evidenziava come non fosse stato superato il deficit probatorio sulla qualità della Bellomo posto a fondamento del precedente provvedimento con cui era stata respinta analoga istanza avanzata dal Raimondi.

2. Ricorre Salvatore Raimondi, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Dacqui, e chiede l'annullamento del provvedimento denunciando, con un unico motivo proposto promiscuamente ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

proc. pen., che il provvedimento, pur incidendo sulla privazione di libertà ed avendo perciò natura giurisdizionale, era del tutto immotivato ed illogico atteso che il ricorrente aveva dimostrato la qualità di familiare della beneficiaria dei colloqui allegando documentazione che attestava come il Raimondi in altro procedimento penale era stato autorizzato a scontare la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della Bellomo proprio in ragione del rapporto di convivenza intrattenuto con quest'ultima.

3. Il ricorso è fondato.

2. E' pacifico che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge e che in tale nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente ravvisabile anche quando il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata il sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si avvalga di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

3: Nel caso in scrutinio, il Giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento all'assenza di prova dei presupposti legittimanti la concessione del beneficio senza minimamente prendere in esame la documentazione dimostrativa della qualità di familiare convivente della persona con cui il ricorrente chiedeva di effettuare i colloqui già considerata sufficiente ed affidabile in altro procedimento penale addirittura per individuare un diverso luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, che dovrà procedere al nuovo esame dell'istanza tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al gip del Tribunale di Caltanissetta.

Così deciso, in Roma in data 17 luglio 2020.